

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.



Ordinanza concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 6 marzo 2000¹ sul traffico pesante è modificata come segue:

Art. 14a cpv. 1

¹ Per gli autoveicoli pesanti e quelli leggeri delle categorie di norme sulle emissioni EURO II / EURO 2 ed EURO III / EURO 3, comprovatamente equipaggiati a posteriori con un sistema di filtro antiparticolato e che soddisfano inoltre i requisiti di cui all'allegato 1a, la tassa per chilometro percorso e per tonnellata determinante ammonta a 2,79 centesimi.

Art. 14b

Abrogato

II

L'allegato 1 è sostituito dalla versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

RS 641.811

¹ RS **641.811**

Allegato 1
(art. 14)**Categorie di tassa**

I titoli e i riferimenti completi delle disposizioni legali dell'UE nonché i titoli dei regolamenti ECE e i loro complementi sono elencati nell'allegato 2 OETV². I regolamenti ECE possono essere consultati e ottenuti presso gli uffici indicati all'articolo 3a capoverso 2 OETV.

1. Autoveicoli pesanti (peso totale > 3,5 t)**1.1 Categoria di tassa 1**

- EURO I / EURO 1, EURO 0 o precedenti
- EURO II / EURO 2
- EURO III / EURO 3

Le prescrizioni determinanti sui gas di scarico sono elencate di seguito:

- Norma A (OEA 2³ dall'1.10.1993) con i seguenti valori limite: CO ≤4,0 / HC ≤1,1 / NO_x ≤7,0 g/kWh particolato ≤0,15 / particolato ≤0,25 g/kWh per motori ≤0,7 l/cil. e > 3000/min
- Direttiva 88/77/CEE nella versione della direttiva 91/542/CEE, valori limite fissati alla riga B o nella versione della direttiva 96/1/CE
- Direttiva 70/220/CEE nella versione della direttiva 96/69/CE
- Direttiva 88/77/CEE nella versione della direttiva 1999/96/CE, valori limite fissati alla riga A o nella versione della direttiva 2001/27/CE, valori limite fissati alla riga A (compresi motori a gas)
- Direttiva 70/220/CEE nella versione della direttiva 98/69/CE, valori limite fissati alla riga A
- Regolamento ECE n. 49, emendamento 02, valori limite fissati alla riga B
- Regolamento ECE n. 83, emendamento 04
- Regolamento ECE n. 49, emendamento 03, valori limite fissati alla riga A o emendamento 04, valori limite fissati alla riga A (compresi motori a gas)
- Regolamento ECE n. 83, emendamento 05, valori limite fissati alla riga A

La categoria di tassa 1 è valida per i veicoli che non adempiono i criteri delle categorie di tassa 2 e 3.

² RS 741.41

³ O del 22 ott. 1986 sui gas di scarico degli autoveicoli pesanti (RU 1986 1866, 1987 223, 1989 496, 1993 240, 1994 167, 1995 4425)

1.2 Categoria di tassa 2

- EURO IV / EURO 4
- EURO V / EURO 5

Le prescrizioni determinanti sui gas di scarico sono elencate di seguito:

- Direttiva 88/77/CEE nella versione della direttiva 1999/96/CE, valori limite fissati alla riga B1 e seguenti o nella versione della direttiva 2001/27/CE, valori limite fissati alla riga B1 (compresi motori a gas) e seguenti
 - Direttiva 70/220/CEE nella versione della direttiva 98/69/CE, valori limite fissati alla riga B
 - Direttiva 2005/55/CE nella versione originale
 - Regolamento (CE) n. 715/2007 nella versione del regolamento (CE) n. 692/2008, valori limite fissati nella tabella 1
 - Regolamento ECE n. 49, emendamento 03, valori limite fissati alla riga B1 e seguenti o emendamento 04, valori limite fissati alla riga B1 (incl. motori a gas) o emendamento 05, valori limite fissati alla riga B1
 - Regolamento ECE n. 83, emendamento 05, valori limite fissati alla riga B
 - Regolamento ECE n. 83, emendamento 06
-

1.3 Categoria di tassa 3

- EURO VI / EURO 6 o successivi

Le prescrizioni determinanti sui gas di scarico sono elencate di seguito:

- Regolamento (CE) n. 595/2009 nella versione del regolamento (CE) n. 582/2011
 - Regolamento (CE) n. 715/2007 nella versione del regolamento (CE) n. 692/2008, valori limite fissati nella tabella 2
 - Regolamento ECE n. 49, emendamento 06
 - Regolamento ECE n. 83, emendamento 07
-

La categoria di norme sulle emissioni EURO VI / EURO 6 rimane classificata nella categoria di tassa 3 almeno fino al 31 dicembre 2020.

2. Autoveicoli leggeri (peso totale \leq 3,5 t)

2.1 Categoria di tassa 1

- EURO I / EURO 1, EURO 0 o precedenti

- EURO II / EURO 2
- EURO III / EURO 3

Le prescrizioni determinanti sui gas di scarico sono elencate di seguito:

- Direttiva 70/220/CEE nella versione della direttiva 96/69/CE
- Direttiva 88/77/CEE nella versione della direttiva 91/542/CEE, valori limite fissati alla riga B o nella versione della direttiva 96/1/CE
- Regolamento ECE n. 83, emendamento 04
- Regolamento ECE n. 49, emendamento 02, valori limite fissati alla riga B
- Direttiva 70/220/CEE nella versione della direttiva 98/69/CE, valori limite fissati alla riga A
- Direttiva 88/77/CEE nella versione della direttiva 1999/96/CE, valori limite fissati alla riga A o nella versione della direttiva 2001/27/CE, valori limite fissati alla riga A
- Regolamento ECE n. 83, emendamento 05, valori limite fissati alla riga A
- Regolamento ECE n. 49, emendamento 03, valori limite fissati alla riga A o emendamento 04, valori limite fissati alla riga A

La categoria di tassa 1 è valida per i veicoli che non adempiono i criteri delle categorie di tassa 2 e 3.

2.2 Categoria di tassa 2

- EURO IV / EURO 4
- EURO V / EURO 5

Le prescrizioni determinanti sui gas di scarico sono elencate di seguito:

-
- Direttiva 70/220/CEE nella versione della direttiva 98/69/CE, valori limite fissati alla riga B
 - Direttiva 88/77/CEE nella versione della direttiva 1999/96/CE, valori limite fissati alla riga B1 e seguenti o nella versione della direttiva 2001/27/CE, valori limite fissati alla riga B1 e seguenti
 - Direttiva 2005/55/CE nella versione originale
 - Regolamento (CE) n. 715/2007 nella versione del regolamento (CE) n. 692/2008, valori limite fissati nella tabella 1
 - Regolamento ECE n. 83, emendamento 05, valori limite fissati alla riga B
 - Regolamento ECE n. 83, emendamento 06
 - Regolamento ECE n. 49, emendamento 03, valori limite fissati alla riga B1 e seguenti o emendamento 04, valori limite fissati alla riga B1 e seguenti o emendamento 05, valori limite fissati alla riga B1

2.3 Categoria di tassa 3

- EURO VI / EURO 6 o successivi

Le prescrizioni determinanti sui gas di scarico sono elencate di seguito:

- Regolamento (CE) n. 715/2007 nella versione del regolamento (CE) n. 692/2008, valori limite fissati nella tabella 2
- Regolamento (CE) n. 595/2009 nella versione del regolamento (CE) n. 582/2011
- Regolamento ECE n. 83, emendamento 07
- Regolamento ECE n. 49, emendamento 06

La categoria di norme sulle emissioni EURO VI / EURO 6 rimane classificata nella categoria di tassa 3 almeno fino al 31 dicembre 2020.